



Registro dei Provvedimenti

N. 15 del 14 agosto 2019

AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

II COLLEGIO

Nella riunione del 14 agosto 2019, in presenza dell'Avv. Nicola Fabiano, Presidente, del Dott. Umberto Rapetto, Vice Presidente, dell'Avv. Patrizia Gigante, Componente e della Dirigente, Avv. Maria Sciarrino;

vista la legge 21 dicembre 2018 n. 171;

Visto il reclamo presentato all'Autorità Garante in data 21 maggio 2019 nei confronti delle testate giornalistiche "XXX" e "XXX" dal sig. XXX con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Reg, UE n. 678/2016 ha chiesto di ottenere la rimozione degli URL citati nell'istanza e che si riferiscono ad articoli pubblicati dal 2016 al 2017;

vista la nota con la quale questa Autorità ha chiesto a "XXX" e a "XXX", in qualità di editori dei siti indicati di fornire riscontro alle richieste del reclamante;

vista la nota di XXX del 13.08.2019 e di XXX del 14 agosto 2019;

preso atto che il ricorrente ha in particolare lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante diffusione di informazioni relative ad una vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto nella Repubblica di San Marino nell'anno 2016/2017;

CONSIDERATO

che gli URL indicati da XXX nella sua istanza del 21 maggio 2019 rinviano ad articoli risalenti al 2016/2017;

che nei casi di esercizio del diritto all'oblio occorre effettuare un corretto bilanciamento con il contrapposto diritto/dovere di informazione;

che occorre tenere conto, ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto all'oblio invocato dall'interessato, oltre che dell'elemento temporale, che ne costituisce il principale elemento costitutivo, anche della presenza concomitante di altri fattori;

che, nel caso di specie, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'applicazione del diritto all'oblio sia in ragione del breve lasso di tempo decorso dalla pubblicazione degli articoli (avvenuta dal 2016 al 2017), sia per via della gravità dei reati contestati al ricorrente (riciclaggio);

che nel caso di specie, allo stato, debba ritenersi prevalente l'interesse del pubblico ad accedere alle notizie in questione anche in considerazione dell'attività professionale svolta dal reclamante;

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

che pertanto il reclamo va dichiarato infondato riguardo alla richiesta di rimozione degli URL indicati dal ricorrente nella sua istanza del 21 maggio 2019;

tutto ciò premesso l’Autorità Garante

dichiara il reclamo infondato per le ragioni di cui in premessa.

Ai sensi dell’art. 69 della legge 171/2018, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 70 della legge 171/2018

San Marino, 14 agosto 2019

Il Dirigente
(Avv. Maria Sciarrino)

Il Collegio

Il presente Provvedimento è inviato a: XXX

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 885476 – segreteria.ufficio@agdpd.sm
www.garanteprivacy.sm